

Sent. n. 136/2025 pubbl. il 22/07/2025

Rep. n. 136/2025 del 22/07/2025



RG 71/2025 LIQ. CONTR.
(SUB. 1 DELLA SANTA ERALDO)

TRIBUNALE DI TREVISO

PROC. UNIT. 61-1/2025

SEZIONE SECONDA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 22/07/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei giudici

dott. Bruno CASCIARRI Presidente

dott. Lucio MUNARO Giudice

dott.ssa Elena MERLO Giudice relatore,

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

Il Tecnico di Amministrazione
Dott.ssa Anna Petra De Polo

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero 61-1/2025 R.G. P.U. promosso

da

SHERNA S.A.S. DI DELLA SANTA ERALDO & C., p. iva 05048560261, con sede legale in Farra di Soligo (TV), Via Collagù n. 16, e da **ERALDO DELLA SANTA**, residente in Farra di Soligo (TV), Via Collagù n. 16, con l'Avv. Chiara Pagotto

- ricorrente -

Letto il ricorso proposto da SHERNA S.A.S. DI DELLA SANTA ERALDO & C. e da ERALDO DELLA SANTA, in proprio e quale socio accomandatario di detta società, ai sensi dell'art. 268 C.C.I.I.;

ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, posto che le parti ricorrenti hanno, rispettivamente, sede legale e residenza in Farra di Soligo (TV);

ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'apertura di una procedura congiunta di liquidazione controllata nei confronti dei ricorrenti, atteso che il ricorrente persona fisica è socio accomandatario della società di persone ricorrente (di tal che gli effetti dell'apertura di una procedura nei confronti della società si sarebbero, comunque, riverberati anche nei suoi confronti, ex art. 270 C.C.I.I.), ma ha anche altre posizioni debitorie personali, non connesse alla sua posizione di socio accomandatario in detta s.as., fermo restando che le due masse attive e passive dovranno rimanere distinte;

rilevato che al ricorso sono allegate le relazioni redatte dall'OCC con riferimento a ciascuno dei due ricorrenti, che illustrano adeguatamente la loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria, indicano le cause dell'indebitamento e la

Firmato Da: DE POLO ANNA PETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7fe6e4956fb375
Firmato Da: MERLO ELENA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68a841727dcbaf6fde1a581c3b7f636
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774b52c987bd70395d4fde857



diligenza impiegata dalle parti debitrici nell'assumere le obbligazioni e contengono l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, C.C.I.I.;

evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del C.C.I.I.;

ritenuto che le parti ricorrenti si trovino in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c), C.C.I.I. perché:

- non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (la società ricorrente è qualificabile come impresa minore, mentre il ricorrente persona fisica è attualmente un consumatore);

- quanto alla società ricorrente, ha debiti per circa [REDACTED] (prevalentemente nei confronti di studio commercialistico, avendo il ricorrente persona fisica già provveduto ad estinguere il debito della società nei confronti di un istituto di credito, grazie ad alcune vendite immobiliari); non esiste alcun attivo sociale;

- quanto al ricorrente persona fisica, ha debiti personali per oltre [REDACTED] percepisce un reddito da lavoro dipendente, pari all'importo medio mensile netto di [REDACTED] è cointestatario di un'autovettura immatricolata nel 2004;

- l'attuale fabbisogno mensile dichiarato dal ricorrente persona fisica è pari a circa [REDACTED] e le spese di procedura sono stimate in circa € 8.400,00 complessivi quanto all'OCC (oltre ad € 8.000,00 quanto al legale che assiste il debitore nella procedura);

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di SHERNA S.A.S. DI DELLA SANTA ERALDO & C. e da ERALDO DELLA SANTA;

nomina la dott.ssa Elena Merlo quale giudice delegato ed il dott. Marco Crisanti quale liquidatore;

ordina alle parti ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;



ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) C.C.I.I.;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;

ordina la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari;

dispone che la notifica della sentenza alla parte ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.

Treviso, 10/07/2025

Il Giudice estensore

dott.ssa Elena Merlo

Il Presidente

dott. Bruno Casciarri

